

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

(COMPOSTO DI N. 15 ARTICOLI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 22/04/2015

INDICE GENERALE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

ART. 3 - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**ART. 5 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE,
ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI.**

**ART. 6 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA
GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO.**

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 8 - ORARI DELL'ATTIVITA'

ART. 9 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.

ART. 10 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

ART. 11 - REVOCA DELLA LICENZA

ART. 12 - SANZIONI

ART. 13 - NORME FINALI

ART. 14 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA,

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico dell'art. 86, comma 1 e comma 3 lettera c del testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a. quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b. apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS.

Art. 2

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica ed in particolare a tutela delle fasce deboli della popolazione e per porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a. tutela dei minori;
 - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - c. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b. della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse successivo art. 6.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3
DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento, per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS.

Art. 4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a)Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
- b)Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD. 6 maggio 1940, n. 635; Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- c)Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- d)Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio;
- e)Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo 'di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all' installazione di tali apparecchi;
- f)Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"; Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 - che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- g)Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 - pdf (497.50 KB), recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102; .
- h)Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, in materia di giochi pubblici;
- i)Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 - che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- l)Decreto del 27 luglio 2012 del Direttore Generale dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- m)D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con modo ed int. dalla l. n. 189/2012, in particolare art. 7;
- n)Circolare amministrazione Autonoma Monopoli di Stato n. 491 del 13 giugno 2013;
- o)Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

Art. 5

ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:

a) prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

b) l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati.

Nei locali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'installazione di giochi previsti dal precedente art. 1 è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 e 110 del T.U.L.P.S. e potranno essere messi in funzione nel rispetto degli orari previsti dal successivo art. 8

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera a), gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

3. Nel caso di esercizi misti, la chiusura si intende solo per le apparecchiature da gioco.

4. Le limitazioni di orari previsti nel presente regolamento, non si applicano ai casi di giochi, la cui disciplina è contenuta nell'art. 110 comma 7, per i quali si applicano gli stessi orari degli esercizi pubblici.

Art. 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado; da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi.

2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale e nel raggio di 100 metri non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

3. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri e 100 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi dove non sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

5. I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;

6. l'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale; la mancanza di parcheggi non e' monetizzabile;
7. I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
8. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS. in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività;
9. Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a metri 2,70
10. I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8
11. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.r.n.i., D.G.R. n° 9- 11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali.
12. Non è consentito l'insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
13. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazione di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizia dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
14. Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.
15. E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purchè il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS
16. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all' installazione di apparecchi o sistemi di gioco VL T (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.
17. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
18. I suddetti criteri non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 TULPS.

Art 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura , la modifica sostanziale dei locali il trasferimento di sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al SUAP del Comune di Pecetto Torinese, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale e, nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, denominazione sociale, sede legale e codice fiscale della medesima;
 - b) ubicazione, capienza e titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a . servizi, dell'area privata destinata a parcheggio.
2. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) cartografia della zona con indicazione dell'immobile;
 - b) n. 3 planimetrie dei locali e del parcheggio in scala 1:100, riportanti le superfici e la loro destinazione, datate e firmate dal richiedente;
 - c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS e all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. del richiedente, dell'eventuale rappresentate e, in caso di società, di tutti coloro facenti parte della società ed indicate all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
3. L'Ufficio comunale competente, entro **60 giorni** dal ricevimento dell'istanza, valutata:

- a) dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico-sanitaria dei locali nonché la loro compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso;
 - b) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento dichiarazione della sorvegliabilità dei locali (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione;
 - c) dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente;
 - d) Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n° 447/95 e s.m.i., della L.R. n° 52/00 e s.m.l. e della D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004;
 - e) Certificato di Prevenzione Incendio (per i locali con capienza superiore a 100 persone.), e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), provvederà a notificare al soggetto richiedente la comunicazione di accoglimento dell'istanza o, se del caso, diniego motivato.
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al comma precedente, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco compilando (in duplice copia datata e sottoscritta) elenco degli apparecchi con indicazione della tipologia e fotocopie dei codici identificativi e dei relativi nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S"
5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente e il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio dando comunicazione scritta al Comune dell'avvio dell'attività.

Art. 8

ORARI DELL'ATTIVITA'

1. L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima: dalle ore 14,00 alle ore 22,00 .
2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune e entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla comunicazione al Comune.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere rideterminati con ordinanza del Sindaco.
5. Le limitazioni di orari previsti nel presente regolamento, non si applicano ai casi di giochi, la cui disciplina è contenuta nell'art. 110 comma 7, per i quali si applicano gli stessi orari degli esercizi pubblici.

Art. 9

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

- b) tariffe e regolamenti dei giochi, eventualmente apposte su ogni singolo apparecchio;
 - c) cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - d) cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
- a) impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
 - b) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - c) rispettare gli orari di apertura e chiusura, in base a quanto stabilito all'art. 8 del presente regolamento, cessando contestualmente ogni eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata;
 - d) Apporre agli ingressi dei locali o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie che indichino [a pericolosità di assuefazione e abuso, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche. Dette vetrofanie, il cui costo è a carico dell'esercente.
3. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.
4. Sono vietati l'installazione e l'uso di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per i giochi leciti stabiliti dalle norme statali in vigore. E' specificatamente vietata l'installazione di distributori "Gratta e Vinci", anche se posizionati all'esterno del locale.
4. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica).

Art. 10

SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal presente regolamento.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, 2 comma, della L. 241/90 e s.m.i., e sempreché non siano state apportate modifiche ai locali sede dell'attività.
1. In tutte le Sale giochi e nei locali ove esistenti apparecchi da gioco devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
- a) la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino, e vidimata dal Servizio Comunale competente;

3. Nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 11 REVOCA DELLA LICENZA

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
- e) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86 e 110 del TULPS;
 - f) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - g) qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti all'art. 6, comma 5, del presente regolamento;
 - h) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
 - i) 90 giorni, senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;
 - j) un anno, con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare o da condizioni economiche o fisiche del medesimo.
 - k) Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS o all'art. 10 della L. 675/65 e s.m.i.;
qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza; per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.;
con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 12 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/6/31 e s.m.i.
2. Tutte le altre violazioni non contemplate nel precedente comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/00 e s.m.i., il cui importo, stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge 689/91 e s.m.i., va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 .

Art. 13 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

Art. 14 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In caso di subingresso in una attività di sala giochi (autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) e senza modifiche dei locali, il subentrante non deve adeguare i locali a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1.** Il presente regolamento entrera' in vigore ad avvenuta esecutivita' della deliberazione di approvazione e successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutive, pertanto dopo tale data sono disapplicate le precedenti disposizioni regolamentari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Consigliere Vergnano.

ESCE IL SINDACO.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

RIENTRA IL SINDACO.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri votanti:	12
Voti favorevoli:	12

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri votanti:	12
Voti favorevoli:	12

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(MICHELLONE GIANCARLO)

IL CONSIGLIERE
(CASALEGNO FRANCESCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CONDEMI FORTUNATA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **08-05-2015** (Art. 124 D.lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONDEMI FORTUNATA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal **08-05-2015** al **22-05-2015**, come prescritto dall'art.124, comma1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, senza reclami.

Cambiano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva in data **18-05-2015** ai sensi dell'art.134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI
APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE
GIOCHI.**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **novembre** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

VERGNANO Carlo	P	UGGE' ALESSANDRO	P
MADDALENA Michele	A	MIRON DANIELA	P
GRASSI Aurora Fiorina	P	MAMMOLITO MICHELE	P
GIZZI MARTINA	P	MARIOTTO EMMA	P
BARTALUCCI PAOLO	P	BENNA ALBERTO	P
DALLA FRANCESCA MATTEO	P	SAGGESE ERNESTO	P
BROVEDANI CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CAPO **Barbara Vittoria**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VERGNANO Carlo** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2015 veniva approvato il “Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi“, composto di n. 15 articoli, di seguito denominato regolamento;
- il regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio dei giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i, di seguito denominato T.U.L.P.S.;
- la potestà regolamentare spetta ai comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, così come previsto dall’art. 117 Titolo V della Costituzione e da legislazione nazionale e regionale per specifici settori;

Considerato il preoccupante fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo e delle problematiche ad essa connesse di carattere psicologico, economico, legale e di relazione sia in ambito familiare che in ambito sociale e preso atto, altresì, del costante aumento di giocatori “problematici” e “patologici”;

Richiamata la recente legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, con la quale la Regione Piemonte ha predisposto specifiche norme miranti a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico, anche con l’introduzione di misure preventive;

Dato atto che:

- nell’ambito di efficaci azioni di contrasto alla c.d. “ludopatia”, trovano collocazione anche le norme regolamentari dei Comuni, in capo ai quali – peraltro – la citata legge regionale individua adempimenti volti a completare le strategie per stimolare la responsabilità di esercenti e di giocatori e la loro consapevolezza sui rischi derivanti dal gioco;
- tra le azioni da intraprendere da parte dei Comuni a tutela della salute e della quiete pubblica vi è anche l’obbligo di disporre limitazioni temporali all’esercizio delle forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenze, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario quotidiano (**articolo 6 della legge regionale citata**);
- in relazione a quest’ultimo punto, in data 26.10.2016 si è svolto a Chieri un incontro con i Sindaci dei Comuni limitrofi (Andezeno, Baldissero, Buttigliera, Cambiano, Carmagnola, Marentino, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva c/o Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone) per concordare un’azione amministrativa omogenea che possa altresì scoraggiare eventuali spostamenti da un Comune ad un altro tendenti ad eludere i divieti vigenti nei singoli territori;
- dall’accordo di cui sopra è emersa la volontà di individuare limitazioni all’uso degli apparecchi automatici di cui all’articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. per impedire che possano svilupparsi sessioni di gioco troppo lunghe; a tale scopo si ritiene di poter consentire l’utilizzo degli apparecchi in questione esclusivamente tra le ore 14.00 e le ore 18.00 e tra le ore 20.00 e le ore 24.00, vietandone quindi l’uso dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter individuare una norma di portata generale applicabile alle sale giochi, alle sale scommesse, agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati e in generale a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, allo scopo di ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

Valutato, quindi, che per la realizzazione delle strategie sopra descritte si rende necessario rivedere il vigente regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi, che di seguito indicheremo in via esemplificativa come “regolamento”;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

Di modificare il regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2015, nel modo seguente:

1) L’art. 8 viene sostituito e rinominato come segue:

Articolo 8

LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL GIOCO

1. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, come individuati all’articolo 2, comma 1-lettere b), c) e d) della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, nei quali siano installate le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza individuabili nelle apparecchiature di cui all’articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., l’uso delle stesse è soggetto alle seguenti limitazioni orarie:

- divieto di utilizzo dalle ore 00.00 alle ore 14.00
- divieto di utilizzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00

2. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

3. Le limitazioni di orario all’esercizio del gioco non si applicano ai casi di giochi la cui disciplina è contenuta nell’articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S.

2) La lettera c) del comma 2 dell’art. 9 “PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO” viene così sostituita:

c) rispettare gli orari di limitazione all’esercizio del gioco in base a quanto stabilito all’art. 8 del presente regolamento.

3) All’art. 12 “SANZIONI”, viene inserito il seguente comma:

3. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario di esercizio del gioco di cui al precedente articolo 8 bis comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il quale si è verificata la violazione, così come previsto dall’articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016.

Di demandare al comandante della polizia locale l’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari all’attuazione della presente delibera;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267;

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 23/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PRELATO Pierangelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia.

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri votanti:	12
Voti contrari:	1 (Saggese)
Voti favorevoli:	11

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri votanti:	12
Voti contrari:	1 (Saggese)
Voti favorevoli:	11

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

In seguito viene proposta l'inversione del punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno con il punto n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri votanti:	12
Voti favorevoli:	12

D E L I B E R A

Di invertire il punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno con il punto n. 6.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(VERGNANO Carlo)

IL CONSIGLIERE
(GRASSI Aurora Fiorina)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CAPO Barbara Vittoria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05-01-2017** (Art. 124 D.lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO Barbara Vittoria

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CAPO Barbara Vittoria)